

## **CONTRATTO**

**per l'affidamento del servizio di raccolta e recupero dei consumabili da  
stampa elettronica esausti finalizzato alla rigenerazione, per un periodo  
di 24 (ventiquattro) mesi.**

**CIG 65283168C8**

## **INDICE**

<b>Articolo 1 Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni .....</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 2 Oggetto .....</b>	<b>9</b>
<b>Articolo 3 Durata.....</b>	<b>10</b>
<b>Articolo 4 Condizioni del servizio ed obbligazioni specifiche del Fornitore.....</b>	<b>11</b>
<b>Articolo 5 Modalità di esecuzione del Servizio .....</b>	<b>16</b>
<b>Articolo 6 Responsabile del contratto e Direttore dell'esecuzione.....</b>	<b>17</b>
<b>Articolo 7 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....</b>	<b>18</b>
<b>Articolo 8 Verifiche e controlli .....</b>	<b>20</b>
<b>Articolo 9 Corrispettivo del servizio .....</b>	<b>20</b>
<b>Articolo 10 Fatturazione e pagamenti .....</b>	<b>22</b>
<b>Articolo 11 Penali .....</b>	<b>25</b>
<b>Articolo 12 Cauzione.....</b>	<b>27</b>
<b>Articolo 13 Riservatezza .....</b>	<b>29</b>
<b>Articolo 14 Risoluzione.....</b>	<b>30</b>
<b>Articolo 15 Recesso.....</b>	<b>32</b>
<b>Articolo 16 Sicurezza, danni e responsabilità civile .....</b>	<b>34</b>
<b>Articolo 17 .....</b>	<b>36</b>

<b>DUVRI .....</b>	<b>36</b>
<b>Articolo 18 Brevetti industriali e diritti d'autore.....</b>	<b>36</b>
<b>Articolo 19 Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito.....</b>	<b>37</b>
<b>Articolo 20 Subappalto.....</b>	<b>38</b>
<b>Articolo 21 Foro competente.....</b>	<b>40</b>
<b>Articolo 22 Trattamento dei dati, consenso al trattamento .....</b>	<b>40</b>
<b>Articolo 23 Oneri fiscali e spese contrattuali .....</b>	<b>42</b>
<b>Articolo 24 Trasparenza .....</b>	<b>42</b>
<b>Articolo 25 Tracciabilità dei flussi finanziari .....</b>	<b>43</b>
<b>Articolo 26 .....</b>	<b>45</b>
<b>Condizioni risolutive espresse.....</b>	<b>45</b>
<b>Articolo 27 .....</b>	<b>46</b>
<b>Obblighi legati al Protocollo di legalità e di integrità delle Società del Gruppo Roma Capitale.....</b>	<b>46</b>
<b>Articolo 28 .....</b>	<b>48</b>
<b>Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione .....</b>	<b>48</b>
<b>Articolo 29 Clausola finale .....</b>	<b>48</b>

## CONTRATTO

**per l'affidamento del servizio di raccolta e recupero dei consumabili da stampa elettronica esausti finalizzato alla rigenerazione, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.**

### TRA

**AMA S.p.A.**, con sede in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, via Calderon De La Barca n. 87 (00142), Italia, telefono n. 06.51691, C.F. e P. IVA 05445891004, in persona dell'Amministratore Delegato, dott. Lorenzo Bagnacani, giusti i poteri conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione di AMA S.p.A. n. 3/2017 del 17/05/2017 (nel seguito, per brevità, anche "**AMA**");

### E

la **ECO-RECUPERI S.r.L.**, con sede legale in Solaro (RA), Via Roma, n. 24, capitale sociale Euro 70.000,00 = (settantamila/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Ravenna al n. 01409540398, C.F. 01409540398, P. IVA 01409540398, domiciliata ai fini del presente Contratto in Solaro (RA), Via Roma, n. 24, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore* sig. Giovanni Costa, (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

## PREMESSO

a) che AMA, Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale, svolge per quest'ultima tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere;

- b) che AMA, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione del Fornitore cui affidare il *“Servizio di raccolta e recupero dei consumabili da stampa elettronica esausti finalizzato alla rigenerazione, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi”*, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni n. 40 del 08/04/2016 e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 2016/S 069 120528 del 08/04/2016 (nel seguito, per brevità, anche solo **“Procedura”** o **“Gara”**);
- c) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della Procedura ed ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel medesimo Contratto, nonché nel Capitolato Tecnico;
- d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di Gara e dal Disciplinare di Gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- e) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro 168.787,53 = (centosessantottomilasettecentoottantasette/53) a Garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, ed ha stipulato una polizza

assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo a Garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

f) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per AMA nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.

**Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

#### **Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni**

1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

a) l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Economica), l'Allegato "C" (DUVRI), l'Allegato "D" (Protocollo di legalità), l'Allegato "E" (Protocollo di Integrità), l'Allegato "F" (Convenzione tra Utenze non domestiche e Fornitore) e l'Allegato "G" (Modulo per la Tracciabilità dei Flussi Finanziari);

b) la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

3. L'esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata:

a) dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, nonché da quanto stabilito negli allegati del presente atto;

b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e di procedure di scelta del contraente e, comunque, dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per AMA. Norme e disposizioni queste di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;

c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, e, in ogni caso, dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.

4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti tutti della Procedura prodotti da AMA prevarranno sugli atti e documenti tutti presentati dal Fornitore ai fini della partecipazione alla medesima Procedura, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed accettate da AMA.

5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme imperative contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.

6. Nell'ambito del Contratto si intende per:
- a) **AMA:** AMA S.p.A., Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale;
  - b) **Contratto:** il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
  - c) **Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'Allegato "A";
  - d) **Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato "B";
  - e) **DUVRI:** il documento di cui all'Allegato "C";
  - f) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo (o il consorzio) di imprese risultato aggiudicatario di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
  - g) **Servizio:** il servizio di raccolta, presso le utenze non domestiche convenzionate con AMA S.p.A. ed iscritte in tariffa rifiuti, e recupero dei consumabili da stampa elettronica esausti finalizzato alla rigenerazione, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, come meglio descritto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico;
  - h) **Parte:** AMA o il Fornitore/Fornitore (congiuntamente definiti anche "le Parti");
  - i) **Protocollo di legalità:** il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale "ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" di cui all'Allegato "D";
  - j) **Protocollo di integrità:** il Protocollo di integrità di Roma Capitale,



degli Enti che fanno parte del Gruppo di Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati di cui all' Allegato "E";

k) **Convenzione tra Utenze non domestiche e Fornitore:** il documento che regola i rapporti tra gli Enti che richiedono l'attivazione del servizio oggetto del presente contratto ed il Fornitore, di cui all'Allegato "F";

l) **Modulo Tracciabilità dei Flussi Finanziari:** la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3, comma 7 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m. e i., come modificata dal Decreto Legge 187/2010 convertito con Legge 217/2010, di cui all' Allegato "G".

7. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.

## **Articolo 2**

### **Oggetto**

1. AMA affida al Fornitore, che accetta, l'esecuzione del Servizio, come meglio descritto nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e negli altri Allegati al medesimo Contratto.

2. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di AMA a fornire il Servizio, il tutto nei limiti dell'importo complessivo massimo stimato di spesa pari ad Euro 362.205,00 (trecentosessantaduemilazerocinque/00), IVA esclusa, di cui Euro 6.000,00 (seimila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come da Ordine n. 200034735 del 03/11/2016.

3. Il servizio deve essere svolto secondo condizioni, modalità,

tempistiche, specifiche tecniche e livelli di servizio contenuti nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”) e, comunque, nel rispetto di ogni modalità determinata nel presente atto e relativi Allegati.

4. Il servizio non è affidato al Fornitore in via esclusiva, pertanto AMA si riserva la facoltà di affidare le stesse prestazioni anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.

5. AMA S.p.A si riserva di richiedere al Fornitore, nel corso della durata del Contratto, di incrementare o ridurre le attività oggetto del medesimo Contratto, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale di cui al precedente comma 2, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, ai medesimi termini e condizioni contrattuali.

6. AMA S.p.A. si riserva altresì la facoltà, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e da esercitarsi nei termini di legge, di affidare ulteriori servizi analoghi a quelli oggetto di Gara, per una spesa complessiva ulteriore pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo contrattuale di cui al precedente comma 2 ed una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e, comunque, fino ad esaurimento dell'importo complessivo aggiudicato.

### **Articolo 3**

#### **Durata**

1. Il presente Contratto ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di inizio delle attività.

2. Nel caso in cui allo scadere del termine di cui al precedente comma 1 non siano state rese tutte le attività affidate o non sia stato esaurito l'importo

complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 2, AMA si riserva di prorogare la durata del presente Contratto fino a concorrenza del menzionato importo complessivo massimo di spesa, eventualmente aumentato ai sensi dell'articolo 2 comma 5 e 6. L'eventuale proroga verrà disposta da AMA per una durata di 12 (dodici) mesi e, comunque, fino al completo esaurimento di detto importo complessivo massimo stimato di spesa.

3. E' vietato il rinnovo tacito del Contratto.

#### **Articolo 4**

##### **Condizioni del servizio ed obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. L'esecuzione del Servizio e di tutte le attività oggetto del presente Contratto deve essere effettuata nel rispetto di requisiti, condizioni, modalità, requisiti tecnici, livelli di servizio e termini di cui al Capitolato Tecnico (Allegato "A"), da intendersi quali obbligazioni essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione del Contratto. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini e livelli di servizio, AMA potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

3. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel Contratto e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.

4. Il Fornitore assume la totale responsabilità del ritiro, trasporto e recupero del rifiuto dal momento della sua ricezione.

5. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, ed a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AMA, assumendosene ogni relativa alea.

7. Il Fornitore si impegna, espressamente, a:

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel Contratto, nei suoi Allegati e negli atti di Gara richiamati nelle premesse del presente Contratto;

- b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad AMA di monitorare la conformità del Servizio alle norme previste nel Contratto;
- c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a Garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate da AMA;
- e) comunicare tempestivamente ad AMA le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nella (dedicata alla) esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le eventuali variazioni intervenute, ciò anche con riferimento al Responsabile del contratto;
- f) controllare ed assicurare la completezza, la vigenza e la idoneità, sotto ogni profilo, delle iscrizioni e delle autorizzazioni previste, ai sensi di tutte le vigenti disposizioni di legge, comunque necessarie per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato Tecnico, con particolare riguardo alle iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e alle autorizzazioni degli impianti di trattamento/recupero, nonché ai loro rinnovi senza soluzione di continuità;
- g) comunicare immediatamente ad AMA eventuali provvedimenti di sospensione, modifica o revoca delle autorizzazioni, comunicazioni o iscrizioni di cui ai punti precedenti;
- h) porre in essere e Garantire che vengano adottate tutte le misure

relative alla sicurezza ed igiene del lavoro e impegnarsi, nell'eventualità che si verifichino rischi aggiuntivi e specifici propri dell'attività oggetto del Servizio nei confronti di persone, cose e dell'ambiente, anche con riferimento alle eventuali emergenze, ed applicare tutte le idonee misure di contenimento e protezione e prevenzione della salute e sicurezza, nonché dell'inquinamento, informando tempestivamente AMA S.p.A., nella persona del Direttore dei lavori;

i) garantire che vengano prese tutte le necessarie e dovute cautele, nonché misure preventive e protettive per la tutela della sua sicurezza sui luoghi di lavoro e dell'ambiente naturale. A tale proposito, AMA non risponderà di atti o danni commessi eventualmente dal Fornitore per l'inosservanza degli avvisi e/o divieti posti nel sito di AMA e/o delle istruzioni, disposizioni di sicurezza diramate dal Direttore dell'Esecuzione o suoi incaricati;

l) eseguire e portare a conoscenza del personale impiegato dal Fornitore le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nel Contratto, nonché le prescrizioni e/o disposizioni emesse da AMA in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente, con specifico riferimento al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), allegato al Disciplinare di Gara.

8. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi di pertinenza di AMA dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con AMA. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici e le aree di pertinenza di AMA e delle società del

Gruppo AMA continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale di AMA stessa e delle sue società del Gruppo e/o da terzi autorizzati.

9. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di AMA, delle società del Gruppo e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

10. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da AMA e/o da terzi autorizzati.

11. Salvo quanto diversamente indicato nel presente Contratto e negli Allegati, il Fornitore si impegna a fornire tutte le attrezzature che saranno necessarie per l'espletamento delle attività contrattuali, non richiedendole ad AMA, salvo eventuali materiali di caratteristiche specifiche che verranno messi a disposizione da parte della medesima AMA.

12. Il Fornitore si obbliga a consentire ad AMA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

13. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AMA.

14. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad AMA di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.

15. Il Fornitore si impegna ad eseguire il Servizio in tutti i luoghi che verranno indicati da AMA, anche ove differenti rispetto a quelli indicati nel Capitolato Tecnico, tutti ubicati nel territorio di Roma Capitale, nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto.

16. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile.

## **Articolo 5**

### **Modalità di esecuzione del Servizio**

1. Il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio ad eseguire il Servizio oggetto del presente contratto nel rispetto delle modalità, condizioni e tempi indicati nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Economica, esattamente nei luoghi indicati da AMA.

2. In particolare, il Servizio verrà eseguito a fronte della richiesta che verrà trasmessa da AMA o dalle utenze non domestiche convenzionate via fax o via e-mail, nella quale verranno indicati il luogo e l'ora di ritiro ed ogni ulteriore informazione necessaria, secondo quanto dettagliato nel Capitolato Tecnico. Inoltre il Servizio dovrà essere attivato – agli stessi prezzi e condizioni - anche nei nuovi Centri di Raccolta che dovessero essere eventualmente aperti nel corso della durata del presente affidamento, dietro richiesta da parte di AMA S.p.A.

3. Anche ai fini di quanto previsto nel presente articolo, il Fornitore dichiara e Garantisce che il Servizio e, quindi, le attività oggetto del presente Contratto, costituiscono ordinaria attività rientrante nel proprio



oggetto sociale, che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale e che è capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

4. Il Fornitore, inoltre, si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale alle proprie dipendenze, nonché mezzi, beni e servizi adeguati all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto.

5. Il Fornitore Garantisce, in particolare, di disporre di figure professionali idonee in relazione al Servizio.

6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile.

## **Articolo 6**

### **Responsabile del contratto e Direttore dell'esecuzione**

1. Il Fornitore nomina quale "Responsabile del contratto" il proprio Amministratore Unico Sig. Giovanni Costa, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso AMA per la gestione del Contratto. Al Responsabile del contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di AMA, ivi incluse le contestazioni ed i reclami, le contestazioni che potrebbero dare luogo a penali, nonché gli ordini di servizio o di attivazione delle attività contrattuali. Il Responsabile del contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto.

2. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire il Responsabile del Contratto, dovrà inoltrare ad AMA, almeno a mezzo telefax/pec e con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 1.

3. Per parte sua AMA indica quale proprio soggetto referente – che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell’esecuzione – in ordine alla gestione del presente Contratto, l’ing. Simone Silvestri, il quale rappresenta l’interfaccia di AMA nei confronti del Fornitore per quanto attiene all’esecuzione del Contratto, anche ai sensi ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 300 e ss. del D.P.R. n. 207/2010.

## **Articolo 7**

### **Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore dichiara e Garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.

2. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Nell'ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore,

una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l'Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.

## **Articolo 8**

### **Verifiche e controlli**

1. Il Servizio e tutte le attività ad esso connesse o relative sono sottoposte a verifica e controllo da parte di AMA.
2. Tali verifiche e controlli saranno finalizzati, tra l'altro, a valutare il rispetto di condizioni, modalità, requisiti tecnici, termini e livelli di servizio prescritti per l'esecuzione del Servizio nel Capitolato Tecnico (Allegato "A"), oltre che ad accertare l'eventuale verificarsi delle fattispecie che giustificano l'applicazione delle penali di cui oltre.

## **Articolo 9**

### **Corrispettivo del servizio**

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore da AMA per le prestazioni contrattuali sono determinati, con riferimento alle attività di volta in volta effettivamente rese dal Fornitore, applicando i prezzi unitari contenuti nell'Offerta economica di cui all'Allegato "B" (calcolato applicando al prezzo unitario posto a base d'asta lo sconto percentuale offerto dal Fornitore indicato nell'Allegato "B"), il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
2. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono onnicomprensivi e, pertanto, nei medesimi deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all'espletamento del Servizio oggetto di Contratto e, comunque, di ogni

attività prevista dal presente Contratto e dal Capitolato Tecnico.

3. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 si riferisce all'esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente Contratto, al Capitolato Tecnico nonché dagli atti della procedura; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo complessivo di cui ai precedenti commi del presente articolo.

5. Lo sconto offerto e, pertanto, il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile per tutta la durata del Contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

6. AMA S.p.A. riconoscerà annualmente al Fornitore l'aggiornamento dei corrispettivi **(i)** secondo le modalità previste dall'articolo 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ove applicabili alla data di effettuazione dell'aggiornamento, ovvero **(ii)** in misura pari al 100% (cento per cento) della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell'anno precedente a partire dal secondo anno di contratto.

## **Articolo 10**

### **Fatturazione e pagamenti**

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 9 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza mensile posticipata, dietro presentazione di regolare fattura emessa da quest'ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, redatta secondo quanto specificato nei commi successivi e debitamente corredata dalla documentazione dettagliata attestante le attività svolte, inclusa la attestazione di positiva verifica effettuata dal Direttore dell'Esecuzione.

2. Pertanto, il Fornitore con cadenza mensile, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di riferimento, potrà emettere la fattura inerente il Servizio correttamente prestato nel mese precedente.

3. Ai fini del pagamento dei corrispettivi, il Fornitore dovrà allegare alla fattura un documento contenente il riepilogo dettagliato delle attività effettivamente prestate ed oggetto di fatturazione effettuate nel corso del mese di riferimento, esplicitando, per ciascun movimento: data di esecuzione del carico, peso, quantitativi totali del mese, corrispettivo unitario applicato e relativo corrispettivo complessivo.

4. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: "Scissione dei pagamenti – IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell'art. 17 ter DPR

633/72” e la stessa dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica [fatturefornitori@pec.amaroma.it](mailto:fatturefornitori@pec.amaroma.it) e contenere il riferimento al presente Contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine riportato al precedente art. 2; al numero di documento generato dal sistema Sap di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell’avvenuta prestazione (operazione “Acquisizione Prestazioni). Ai fini del corretto invio, questo dovrà avvenire tramite la casella di posta elettronica certificata del Fornitore e riportare la parola “fattura”, l’allegato in formato PDF dovrà contenere una sola fattura.

5. L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e comunque, a 30 (trenta) giorni dalla data della ricezione della fattura al protocollo di AMA S.p.A., mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella dichiarazione di cui all’Allegato “G”, Modulo per la Tracciabilità dei Flussi Finanziari. Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non potrà decurtare dall’importo a favore del fornitore oggetto del bonifico.

6. AMA S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni previste dall’articolo 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie fissate nel richiamato decreto, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Agenzia Entrate Riscossione S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, AMA S.p.A. applicherà quanto

disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

7. In caso di ritardo nei pagamenti, che si protragga oltre trenta giorni, a far data dal trentunesimo giorno, il Fornitore avrà diritto agli interessi di mora in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto nell'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresa l'ipotesi di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto e nei relativi allegati. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore.

10. Sulle somme dovute saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale



ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

## **Articolo 11**

### **Penali**

1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, al verificarsi degli inadempimenti previsti nel Capitolato Tecnico, troveranno applicazione le penali ivi prescritte:

- a) in caso di ritardato svolgimento del servizio di prelievo (oltre i sette giorni solari e continuativi dall'invio, via fax o via e-mail, della segnalazione di cui al paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico), per ogni giorno lavorativo di ritardo relativo ad ogni singolo prelievo, sarà applicata una penale pari a Euro 20,00 (venti/00);
- b) in caso di ritardata consegna della documentazione riepilogativa di cui al paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico, oppure consegna incompleta e/o non conforme alle richieste, per ogni giorno lavorativo di ritardo sarà applicata una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00);
- c) in caso di aspetto indecoroso delle attrezzature usate per eseguire il servizio, per ciascuna inadempienza accertata da AMA sarà applicata una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00);
- d) in caso di sversamento di materiali in fase di carico, sarà applicata una penale di Euro 300,00 (trecento/00) per ogni evento, fermo restando il risarcimento dei danni, nonché quanto all'uopo ulteriormente previsto dal Capitolato Tecnico.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto; in tali casi AMA applicherà al

Fornitore le predette penali sino al momento in cui il Servizio inizierà ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

3. Ai fini dell'applicazione delle penali di cui al presente articolo, gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMA al Fornitore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, ovvero, in difetto avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo 12, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

6. AMA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; qualora tale

limite fosse raggiunto, AMA potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ed agire per il risarcimento del maggior danno.

7. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere il Contratto ai sensi del successivo articolo 14.

## **Articolo 12**

### **Cauzione**

1. A Garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la cauzione definitiva in favore di AMA per un importo di Euro 168.787,53 = (centosessantottomilasettecentoottantasette/53), costituita con polizza n. 402601676, emessa da AXA Ass.ni, secondo modalità e condizioni di cui al Bando di Gara ed al Disciplinare di Gara.

2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di AMA a Garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 del Codice Civile, nascenti dal presente Contratto.

3. In particolare, la cauzione rilasciata Garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 11, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

4. La Garanzia opera nei confronti di AMA a far data dalla sottoscrizione

del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni dallo stesso nascenti; pertanto, la Garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di AMA verso il Fornitore – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la Garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo Garantito secondo quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto Garante, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso con periodicità semestrale da AMA in caso di completa ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali e sempre che non vi sia contestazione nel pagamento delle fatture relative al corrispettivo e alla documentazione a supporto delle fatture medesime.

5. In ogni caso, il Garante sarà liberato dalla Garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da AMA.

6. Qualora l'ammontare della Garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di AMA.

7. In caso di inadempimento anche ad una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

## **Articolo 13**

### **Riservatezza**

1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
  - a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
  - b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore

dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del Contratto o all'eventuale risoluzione anticipata del medesimo.

4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE n.2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche in materia di dati personali, come meglio specificato al successivo art. 22.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.

#### **Articolo 14**

##### **Risoluzione**

1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da parte di AMA per porre fine

all'inadempimento, AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto, anche ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile, e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno e all'esecuzione in danno.

2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni del Servizio ed obbligazioni specifiche del Fornitore), 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 10 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Penali), 12 (Cauzione), 13 (Riservatezza), 16 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 18 (Brevetti industriali e diritti di autore), 19 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 20 (Subappalto), 24 (Trasparenza), 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 27 (Obblighi legati al Protocollo di legalità e di integrità delle Società del Gruppo Roma Capitale), 28 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione).

3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione per l'intero ammontare ovvero, ove non sia possibile escutere la cauzione, di applicare una penale di equivalente importo, nonché di agire nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta salva la facoltà di AMA di procedere all'esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal

Fornitore, imputando ed addebitando a quest'ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

## **Articolo 15**

### **Recesso**

1. AMA ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r., nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) mancato rinnovo da parte di Roma Capitale dell'affidamento del servizio ad AMA;
- c) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici e sedi,
- d) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia



sottostante il presente Contratto.

3. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 1, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di AMA S.p.A. delle forniture effettivamente eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

4. Dalla data di efficacia del recesso di cui al precedente comma 1, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA; infatti, in detti casi il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore di AMA.

5. Fuori dai casi stabiliti nel precedente comma 1, AMA ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA.

6. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 5, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente e a regola d'arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, alle spese sostenute e al mancato guadagno, nella misura da accertare e, comunque, non superiore al 2% (due per cento) dell'importo

determinato dalla differenza tra l'importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 2, ed i corrispettivi pagati da AMA al Fornitore per le prestazioni rese alla data di efficacia del recesso; il Fornitore, pertanto, rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso e/o rimborso spese.

## **Articolo 16**

### **Sicurezza, danni e responsabilità civile**

1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di Contratto, che durante la permanenza nei locali messi a disposizione da AMA, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale di AMA.
2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni subiti da persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di AMA e/o di terzi, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell'eventuale danno, il Fornitore dichiara di aver stipulato, con primario istituto assicurativo, una adeguata copertura assicurativa per l'intera durata del presente Contratto a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne AMA, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per

qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad AMA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc., in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell'esecuzione della Fornitura oggetto del presente Contratto, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del medesimo Contratto. Il massimale della polizza assicurativa è pari ad Euro 1.000.00,00 per ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali. La polizza assicurativa prevede la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per AMA, e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

5. Il Fornitore dichiara altresì di aver stipulato, con primario istituto assicurativo, una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata del

presente Contratto, a copertura dei rischi RC Inquinamento, per il risarcimento di eventuali danni da inquinamento dell'ambiente procurati durante le fasi di esecuzione del servizio nonché nel corso delle attività immediatamente funzionali al servizio stesso. Tale copertura assicurativa dovrà essere vincolata ad AMA e riportare il massimale di Garanzia di almeno € 1.000.000,00. Nella clausola di vincolo l'impresa assicuratrice, prima di recedere dal contratto, dovrà impegnarsi a chiedere il nullaosta ad AMA e inoltre, non potrà eccepire il mancato pagamento del premio in caso di sinistro.

6. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

## **Articolo 17**

### **DUVRI**

1. AMA ha provveduto alla redazione del "*Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze*" (DUVRI) allegato alla documentazione di Gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verranno espletate le attività oggetto del presente Contratto.

2. Il Fornitore ha sottoscritto per accettazione il DUVRI che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

## **Articolo 18**

### **Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino

diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l'esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti di AMA, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.

## **Articolo 19**

### **Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito**

1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, AMA avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
3. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 116 del D.Lgs. n. 163/2006.
4. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall'articolo 117 del D.Lgs. n. 163/2006.

## **Articolo 20**

### **Subappalto**

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: raccolta, trasporto e stoccaggio temporaneo del rifiuto R13.

A tal fine, il Fornitore dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all'articolo 118, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.

2. L'eventuale affidamento in subappalto dell'esecuzione di parte del Servizio di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di AMA per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di AMA della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.

4. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di Gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi

incluso quello inerente la non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui vigenti normative antimafia ed anticorruzione.

6. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, AMA annullerà l'autorizzazione al subappalto.

7. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'articolo 118, comma 3, del D.Lgs 163/2006, a trasmettere ad AMA entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di Garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, AMA sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.

8. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA, né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

9. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento).

11. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e quelle contenute nell'ulteriore

normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.

12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

## **Articolo 21**

### **Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e AMA, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

## **Articolo 22**

### **Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate per iscritto e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. AMA tratta i dati relativi al Contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al Programma e al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.



2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati personali conferiti, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite il sito internet [www.amaroma.it](http://www.amaroma.it), nonché tramite gli altri siti istituzionali sui quali i dati devono essere pubblicati ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente in materia.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure di sicurezza adeguate da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
5. Qualora, preventivamente all'esecuzione del Contratto AMA consideri che l'esecuzione comporti un trattamento di dati personali per conto del Titolare AMA, il Fornitore verrà nominato, Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679, attraverso un atto giuridico separato allegato al contratto.
6. Qualora AMA intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui sono stati raccolti, AMA provvederà a fornire all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità.

## **Articolo 23**

### **Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e oneri accessori e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972; in caso d'uso, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

## **Articolo 24**

### **Trasparenza**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
  - d) dichiara con riferimento alla presente Gara di non avere in corso né

di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, il medesimo Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di AMA S.p.A. di incamerare la cauzione prestata e di agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

## **Articolo 25**

### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010.

2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 del Codice Civile, previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi in cui per le transazioni eseguite non siano utilizzati il bonifico bancario o

postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010.

3. Il Fornitore si obbliga, a mente dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge 13 agosto 2010, n. 136.

4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione ad AMA ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell'esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.

5. AMA verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto,

un'apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all'articolo 118, comma 11, del D.Lgs 163/2006, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al su richiamato decreto n. 136/2006, restando inteso che AMA si riserva: **(i)** di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e **(ii)** di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

## **Articolo 26**

### **Condizioni risolutive espresse**

1. Il Contratto è sottoposto a condizione risolutiva, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a. qualora il Fornitore perda i requisiti richiesti per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l'aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del presente Contratto e/o per l'esecuzione delle prestazioni inerenti il Servizio oggetto del medesimo Contratto;
- b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- c. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del

Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

d. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

e. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.

2. Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intende risolto e AMA avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di AMA al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

## **Articolo 27**

### **Obblighi legati al Protocollo di legalità e di integrità delle Società del**

#### **Gruppo Roma Capitale**

1. AMA si impegna a rispettare quanto disposto nel Protocollo d'Intesa sottoscritto il 21 luglio 2011 tra la Prefettura di Roma e Roma Capitale, ed in particolare gli obblighi di comunicazione a Roma Capitale delle imprese coinvolte nei piani di affidamento delle forniture e servizi c.d. "sensibili" (Allegato "D").

2. In riferimento all'esecuzione del presente Contratto, il Fornitore si obbliga fin da ora a comunicare ad AMA l'elenco delle imprese coinvolte

nel piano di affidamento e, comunque, l'elenco di tutte le imprese alle quali intende affidare attività rientranti tra le forniture e/o i servizi. Il Fornitore si obbliga, altresì, a comunicare ad AMA ogni eventuale successiva variazione di detto elenco successivamente intervenuta per qualsivoglia motivo.

3. Il Fornitore prende atto, fin da ora, dell'obbligo previsto a carico di AMA di comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese coinvolte dal Fornitore a vario titolo nell'esecuzione di attività e prestazioni attinenti all'esecuzione del presente Contratto. Il Fornitore prende, altresì, atto che il menzionato obbligo di informativa al Prefetto posto a carico di AMA è teso a consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.P.R. n. 252/1998.

4. Nel caso in cui AMA, anche per il tramite di Roma Capitale, dovesse ricevere dal Prefetto informative interdittive ai sensi del Protocollo di legalità, potrà negare ovvero revocare l'autorizzazione alla stipula da parte del Fornitore di contratti di subappalto o, più in generale, di subcontratti, nonché risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento di ogni danno subito.

5. In qualsiasi ipotesi di revoca dell'autorizzazione del subcontratto, AMA applicherà al Fornitore una penale di importo pari al 10% (dieci per cento) del valore del medesimo subcontratto, fatto salvo il diritto al maggior danno di cui al precedente comma 4.

6. Il Fornitore accetta e si impegna a rispettare tutte le clausole contenute nel Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati, Allegato "E".

## **Articolo 28**

### **Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione**

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Codice di Comportamento, del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs n. 231/2001, del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, pubblicato sul sito istituzionale di AMA. Il Fornitore si impegna a rispettare l'insieme di principi, regole, procedure, valori e comportamenti in essi contenuti, in quanto parte integrante del presente atto. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AMA e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo Contratto.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, AMA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

## **Articolo 29**

### **Clausola finale**

1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale



invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto, in tutto o in parte, da parte di AMA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettante che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

**AMA S.P.A.**

**IL FORNITORE**

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

Lorenzo Bagnacani

Giovanni Costa

Firma Digitale

Firma Digitale

Il sottoscritto Giovanni Costa, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati, ivi inclusi gli allegati; il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni ed i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il Fornitore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile, specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 4

(Condizioni del Servizio ed obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 5 (Modalità di esecuzione del Servizio); Articolo 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 8 (Verifiche e Controlli), Articolo 9 (Corrispettivi); Articolo 10 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Riservatezza); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Sicurezza, danni e responsabilità civile); Articolo 17 (DUVRI); Articolo 18 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 19 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito); Articolo 20 (Subappalto); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento); Articolo 23 (Oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo 24 (Trasparenza); Articolo 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 26 (Condizioni risolutive espresse); Articolo 27 (Obblighi legati al Protocollo di legalità del Gruppo Roma Capitale); Articolo 28 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione).

## **IL FORNITORE**

Il Legale Rappresentante

Giovanni Costa

Firma Digitale

